

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36589 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udiienza: 10/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lai Francesco Pio, nato a Maddaloni il 04/05/2000

avverso l'ordinanza del 19/06/2020 del Tribunale del riesame di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Lai Francesco Pio ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato quella emessa il 3 giugno 2020 dal G.i.p. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, applicativa della misura custodiale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Con unico motivo deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alla documentazione depositata dalla difesa, attestante la disponibilità della convivente e della madre di quest'ultima ad accogliere l'indagato presso la loro abitazione. Evidenzia che il Tribunale ha ommesso di effettuare ogni valutazione in punto di esigenze cautelari e di proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, in particolare sull'idoneità del domicilio indicato, posto fuori dalla provincia di residenza dell'indagato, quale luogo ove eseguire la misura meno afflittiva richiesta.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui esclude l'idoneità di misure meno afflittive a fronteggiare il pericolo di reiterazione.

Il Tribunale ha illustrato gli elementi sui quali ha fondato il giudizio di gravità indiziaria e di sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, dando conto della quantità e della eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute (179 involucri di cocaina, altro involucro di 19,28 grammi di cocaina, altro involucro contenente 29,06 grammi di marijuana), del possesso di materiale per la pesatura e il confezionamento oltre ad una non trascurabile somma di denaro (735 euro), incompatibile con la condizione di disoccupato del ricorrente: elementi ritenuti palesemente indicativi della fiorente attività di cessione svolta dall'indagato presso la propria abitazione e pertanto, di un concreto ed intenso pericolo di reiterazione, arginabile solo con la misura più rigorosa.

Anche il riferimento a precedenti controlli e segnalazioni subiti dall'indagato, trovato in possesso di crack e cocaina, fonda la valutazione sulla capacità a delinquere dell'indagato e sui radicati rapporti con fornitori e clientela, che solo la misura più rigorosa può troncare. Sono pertanto, implicitamente illustrate le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura attenuata richiesta con valutazione coerentemente fondata su elementi oggettivi e sulla personalità del ricorrente.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10/11/2020.